

Visti:

- la legge 24 dicembre 2007 n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" ed in particolare l'art. 2, comma 18, lett. a), che impone la riduzione del numero complessivo delle Comunità montane;
- la l.r. 30 giugno 2008, n. 10, recante "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni", ed in particolare il Capo I (artt. 4, 5, 6, 7, 8), che disciplina il Riordino delle Comunità montane;
- l'art. 4, comma 2, della l.r. n. 10/2008, secondo il quale: "la Regione opera una riduzione del numero complessivo delle Comunità montane, che non potranno essere superiori a nove";
- l'art. 4, comma 3. della l.r. n. 10/2008, secondo il quale la Giunta regionale "(...) delibera, entro il 31 ottobre 2008, una proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, ivi incluse eventuali ipotesi di scioglimento o di esclusione di alcuni Comuni dal loro ambito territoriale. La proposta è trasmessa a tutte le Comunità montane ed ai Comuni interessati, che devono esprimere il loro parere in merito entro il 31 gennaio 2009";
- l'art. 4, comma 5, della l.r. n. 10/2008, in base al quale la nuova Unione di Comuni subentrante alla Comunità montana disciolta deve essere costituita entro il 30 giugno 2009;
- l'art. 6, comma 1, della l.r. n. 10/2008, come modificato dall'art. 38 della l.r. 19 dicembre 2008, n. 22, che reca "Qualora i Comuni già facenti parte di una Comunità montana deliberino, anche unitamente a Comuni contermini non montani, di costituire una o più Unioni di Comuni, o di aderire ad una Unione o al Nuovo Circondario imolese, la Regione provvede, con decreto del presidente della Giunta regionale, allo scioglimento della Comunità montana regolamentando i relativi rapporti successivi anche attraverso la nomina di un commissario; il decreto produce effetto contestualmente alla approvazione o alla modifica dello statuto e dell'atto costitutivo dell'Unione nonché all'insediamento degli organi dell'Unione";
- l'art. 6, comma 5, della l.r. n. 10/2008, che reca: "le Unioni così istituite assumono le funzioni della Comunità

montana preesistente, subentrando alla stessa in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ed è attribuita alle suddette Unioni la potestà di svolgere le funzioni, esercitare le competenze, partecipare agli organismi istituiti, adottare gli atti e le iniziative attribuite alle Comunità montane dalle disposizioni delle leggi regionali vigenti”;

- l'art. 6, comma 7, della l.r. n. 10/2008, che reca: “le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano anche al Nuovo Circondario imolese qualora esso subentri, ai sensi del comma 1, ad una Comunità montana;
- l'art. 15, comma 3, della l.r. n. 10/2008, che reca: “qualora, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della presente legge, i Comuni aderenti alla Comunità montana deliberino di conferire al Nuovo Circondario imolese la gestione associata delle funzioni già da essi conferite alla Comunità montana, il presidente della Giunta regionale decreta lo scioglimento della Comunità montana medesima ed il Nuovo Circondario è autorizzato a richiedere l'erogazione dei contributi regionali ordinari e dei contributi in conto capitale disciplinati dal programma di riordino territoriale per le funzioni ed i servizi da esercitarsi in forma associata in luogo della Comunità montana disciolta”;
- l'art. 26 della l.r. n. 6/2004 che reca: 1 “Lo statuto del Nuovo Circondario è approvato con deliberazione di tutti i Consigli comunali con le stesse modalità previste per l'approvazione degli statuti comunali.” 2 “Prima dell'approvazione da parte dei Consigli comunali, lo schema di deliberazione è trasmesso alla Provincia ed alla Comunità montana Valle del Santerno che possono formulare un parere entro trenta giorni dalla trasmissione.” 3 “Lo statuto, approvato da tutti i Consigli comunali, viene affisso all'albo del Comune ove ha sede l'ente ed entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione; esso viene inoltre pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.” 4 “Lo statuto disciplina gli organi, composti da sindaci e da componenti delle Giunte e dei Consigli degli Enti locali interessati, prevedendo in ogni caso un organo assembleare nel quale deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze così come previsto all'articolo 19, individua le funzioni dell'ente, disciplina i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio, e regola le modalità per l'effettivo conferimento delle competenze. Al fine di assicurare la massima trasparenza sulle attività del circondario lo Statuto prevede forme di informazione e consultazione delle popolazioni interessate”;

- la propria deliberazione n. 1733 del 28 ottobre 2008, con cui è stata adottata la proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della l.r. n. 10/2008, trasmessa a tutte le Comunità montane ed ai Comuni interessati ed in particolare, il punto 11) relativo alla Provincia di Bologna, ove si propone per la Comunità montana Valle del Santerno, lo scioglimento, salva la possibilità di eventuale e contestuale incorporazione nel Nuovo Circondario imolese, dei Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio e Fontanelice, a norma dell' art. 4, comma 2, lett. c) e dell'art. 6, comma 7, della l.r. n. 10/2008;

Acquisiti i pareri di adesione alla proposta regionale di scioglimento della Comunità montana Valle del Santerno, con contestuale incorporazione delle sue funzioni nel Nuovo Circondario imolese, deliberati dagli organi rappresentativi dei Comuni e delle Comunità montane interessati ed in particolare:

- parere espresso dal Consiglio comunale di Borgo Tossignano, con deliberazione consiliare n. 69 del 23/12/2008, adottata e trasmessa nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;
- parere espresso dal Consiglio comunale di Casalfiumanese, con deliberazione consiliare n. 46 del 23/12/2008, adottata e trasmessa nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;
- parere espresso dal Consiglio comunale di Castel del Rio con deliberazione consiliare n. 36 del 22/12/2008, adottata e trasmessa nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;
- parere espresso dal Consiglio comunale di Fontanelice con deliberazione consiliare n. 45 del 29/12/2008, adottata e trasmessa nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;
- parere espresso dal Consiglio comunale di Castel Guelfo con deliberazione consiliare n. 9 del 28/1/2009, adottata e trasmessa nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;
- parere espresso dal Consiglio comunale di Castel San Pietro Terme con deliberazione consiliare n. 6 del 15/1/2009, adottata e trasmessa nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;

- parere espresso dal Consiglio comunale di Dozza Imolese con deliberazione consiliare n. 7 del 22/1/2009, adottata e trasmessa nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;
- parere espresso dal Consiglio comunale di Imola con deliberazione consiliare n. 9 del 28/1/2009, adottata e trasmessa nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;
- parere espresso dal Consiglio comunale di Medicina con deliberazione consiliare n. 10 del 28/1/2009, adottata e trasmessa nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;
- parere espresso dal Consiglio comunale di Mordano con deliberazione consiliare n. 11 del 29/1/2009, adottata e trasmessa nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;
- parere espresso dal Consiglio della Comunità Montana Valle del Santerno con deliberazione consiliare n. 43 del 29/12/2008, adottata e trasmessa nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;

Ritenuto di dare seguito alla proposta della Giunta regionale, unanimemente condivisa dalle amministrazioni interessate;

Visti, inoltre, per quanto attiene ai profili relativi al trasferimento del personale della Comunità montana Valle del Santerno:

- l'art. 42 della l.r. n. 10/2008, che reca al comma 3: "In coerenza con i principi contenuti nell'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001, il personale assunto a tempo indeterminato presso enti pubblici impegnato sulle attività oggetto del processo di riorganizzazione è trasferito, di norma, alle dipendenze dei soggetti istituzionali individuati per l'esercizio delle funzioni oggetto della presente legge. A detto personale si applica la disciplina di cui all'art. 2112 del c.c. nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali. (...)" nonché al comma 5: "(...) I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo, non decadono e rimangono in vigore fino alla scadenza naturale dei rispettivi contratti anche tramite subentro nella titolarità dei rapporti del nuovo ente successore.";
- l'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001, che reca "Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o confe-

rimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.";

- l'art. 2112 del codice civile in materia di garanzie dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, che in particolare prevede che il rapporto di lavoro continui con il cessionario ed il lavoratore conservi tutti i diritti;
- l'art. 47 della legge 29/12/1990 n. 428 che disciplina le modalità di informazione e consultazione delle organizzazioni sindacali in caso di trasferimento di funzioni e personale;

Visti, infine, per quanto attiene ai profili elettorali:

- gli art. 1 e 3 della legge 7/6/1991 n. 182 "Norme per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali" che recano: 1 "Le elezioni dei Consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno (...)" 3 "La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquanta-cinquesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge";
- il d.l. 27 gennaio 2009, n. 3, recante "Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie" che potrebbe consentire l'unificazione delle elezioni europee con quelle per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali;
- l'art. 38 del Testo Unico n. 267/2000 che reca: "i consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili";

Dato atto che il presente decreto è stato oggetto di regolare e preventiva comunicazione agli enti interessati ai sensi dell'art. 4, comma 7, della l.r. n. 10/2008;

Sentito il Comitato di Presidenza della Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 23/2/2009;

Dato atto del parere allegato;

D E C R E T A

Art. 1

Soppressione

La Comunità montana Valle del Santerno è soppressa contestualmente all'insediamento dell'organo rappresentativo del Nuovo Circondario imolese costituito a seguito delle elezioni amministrative del 2009, purché tutti i Comuni aderenti al Nuovo Circondario abbiano provveduto all'approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento alla l.r. n. 10/2008, e di recepimento delle funzioni precedentemente svolte dalla soppressa Comunità montana su delega dei Comuni stessi. Il Nuovo Circondario comunica tempestivamente alla Regione l'avvenuto insediamento dei rappresentanti in seno all'assemblea dell'ente.

Qualora tali modifiche non siano approvate entro il termine assegnato dall'art. 2, allo spirare del 30 giugno 2009 la Comunità montana è comunque soppressa.

Art. 2

Termini

Il termine assegnato ai Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Fontanelice, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina e Mordano per l'approvazione delle necessarie modifiche allo statuto del Nuovo Circondario imolese, è fissato al 23 aprile 2009.

Art. 3

Funzioni

Il Nuovo Circondario imolese subentra a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e nella titolarità dei beni della soppressa Comunità montana, ed allo stesso è attribuita la potestà di svolgere le funzioni, di esercitare le competenze, di partecipare agli organismi istituiti, di adottare gli atti e le iniziative attribuite alla soppressa Comunità montana dalle disposizioni delle leggi regionali vigenti.

Il presente decreto costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione.

Art. 4

Risorse

Le risorse regionali assegnate e/o concesse a qualsiasi titolo dalla Regione, già spettanti alla Comunità montana Valle del Santerno, derivanti da risorse proprie, statali, o dall'unione europea, sono concesse e/o liquidate al Nuovo Circondario imolese, alle stesse condizioni e per le stesse finalità; il Nuovo Circondario imolese per dette risorse, è tenuto ad attuare gli interventi programmati dalla Comunità montana Valle del Santerno, nonché agli adempimenti ed ai compiti già di competenza della Comunità montana, provvedendo, ove occorra, all'aggiornamento degli atti di programmazione per il territorio di competenza.

Art. 5

Somme da introitare da parte della Regione

Per le somme da introitare da parte della Regione Emilia-Romagna, gli accertamenti già assunti a carico della Comunità montana Valle del Santerno sono posti a carico del Nuovo Circondario imolese.

Art. 6

Personale

Il personale in servizio, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la Comunità montana Valle del Santerno è trasferito, senza soluzione di continuità, al Nuovo Circondario imolese alla data di soppressione della medesima.

Il personale di cui sopra conserva i diritti, inerenti il proprio rapporto di lavoro, maturati presso la Comunità montana, ai sensi del comma 1 dell'art. 2112 c.c.

Il Nuovo Circondario imolese è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti, oltre che dai contratti collettivi nazionali, dai decentrati integrativi vigenti presso la Comunità montana, fino alla sostituzione di questi ultimi con nuovi contratti collettivi decentrati stipulati dall'ente subentrante.

Sarà cura della Comunità montana Valle del Santerno avviare e concludere la procedura di informazione ed eventuale esame congiunto con le organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 47, commi da 1 a 4, della legge n. 428/1990, in ordine, in particolare, alle problematiche di dettaglio inerenti le conseguenze giuridiche, economiche e sociali dei lavoratori interessati al trasferimento.

I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo in essere con la Comunità montana alla data di cessazione continuano con il Nuovo Circondario imolese, che subentra fino alla scadenza naturale dei rispettivi contratti.

Art. 7
Pubblicazione

Il presente decreto viene pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il Presidente
(Vasco Errani)